

Devolution

UNA MINA PER LA COSTITUZIONE

Leopoldo Elia

Il presidente Ruperto ha posto in termini esattissimi il tema delle priorità a proposito di federalismo, sostenendo che prima viene l'approvazione del disegno di legge La Loggia per l'attuazione del vigente articolo V della Costituzione, poi la discussione sulle ulteriori riforme costituzionali dello stesso titolo.

È la stessa logica di scansione temporale affermata a suo tempo dal Presidente della Repubblica allorché ottenne che lo svolgimento del referendum sulla riforma delle autonomie precedesse la presentazione del disegno di legge costituzionale Bossi. Nè convince l'osservazione che l'approvazione finale del testo sulla devolution seguirebbe comunque l'approvazione del disegno La Loggia perché tutti sanno che nel procedimento di revisione previsto dall'articolo 138 Cost. decisiva è la prima deliberazione, essendo impossibile nella seconda adottare emendamenti. E solo dopo aver dato una prima interpretazione del nuovo titolo quinto (appunto con il testo presentato dal ministro per le Regioni) che sarà possibile valutare alcuni nebulosissimi contenuti della proposta sulla C.D.

Mi corre l'obbligo, tuttavia di chiarire fin da ora perché ritengo pericolosissimo per l'unità nazionale il disegno di modifica del vigente articolo 117 Cost. presentato dal governo. Lo so che altri, a cominciare da Cacciari, lo ritengono sostanzialmente innocuo, come una scampagnata leghista; ma questa è solo un'ipotesi mentre intanto c'è la realtà di testi con un potenziale esplosivo e con una inaccettabile impostazione di principio (l'autoassunzione regionale di competenze legislative esclusive).

Le dichiarazioni rassicuranti del relatore senatore D'Onofrio e del ministro La Loggia oltre ad essere puramente assertive, come quelle contenute nella relazione governativa, non trovano corrispondenza nelle proposizioni normative formulate con un massimo di enigmaticità e di ambiguità tutt'altro che involontarie. Del resto, tutti sanno che le parole della legge si distaccano inesorabilmente dalle intenzioni del legislatore. La legge costituzionale Bossi, essendo posteriore a quella adottata con referendum nel-

l'ottobre 2001, potrebbe comportare, secondo una non imprevedibile interpretazione, una serie di deroghe se non di abrogazioni, di norme ritenute incompatibili comprese in altri commi dell'articolo 117. Per esempio, è sicuro che la legislazione esclusiva (definita «assoluta» nel gergo televisivo!) nella materia scolastica sia priva di forza derogatoria rispetto alle norme generali sull'istruzione di competenza esclusiva statale? (ricordo che nella relazione governativa si attribuisce alle Regioni il potere di «strutturare l'offerta dei programmi educativi»). E lo stesso si potrebbe ripetere per i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i di-

ritti civili e sociali, egualmente di competenza esclusiva statale. Bisognerebbe almeno aggiungere che le Regioni esercitano le nuove competenze «nel rispetto dei limiti della potestà legislative regionale enunciati nei commi 1° e 2° dello stesso articolo 117». E chi può garantire che la legislazione regionale esclusiva in materia di istruzione non violi l'autonomia delle istituzioni scolastiche oggi tutelata nell'ambito della legislazione concorrente? E i principi e le regole dell'articolo 33 Cost. resisteranno ai panzer leghisti delle regioni padane?

È evidente che una interpretazione aggressiva della devolution (tutt'altra cosa da quella scozzese e da quella gallese), collegata ad una attuazione nordista dell'articolo 119 Cost. in materia tributaria, vanificherebbe i presupposti per una sia pur relativa perequazione al riequilibrio degli enti regionali più deboli. Altro che federalismo cooperativo! È chiaro che la stessa unità nazionale verrebbe manomessa da chi, come Bossi, ancora il 23 giugno scorso si pronunciava a Pontida per tre Parlamenti delle tre Italie. Come ha giustamente sostenuto Luciano

Vandelli nel suo ultimo libro dedicato appunto alla devolution, non si esce da questo dilemma: se davvero questa riforma sta ben dentro i principi super costituzionali affermati nella prima parte della Costituzione e nelle norme già vigenti dell'articolo 117 e dell'intero titolo quinto, allora è praticamente inutile, è un manifesto per far bere grappa (padana) ai militanti leghisti, in quanto contiene obiettivi di incremento dei poteri regionali che possono essere raggiunti o con una formulazione, veramente rispettosa dell'autonomia, dei principi fondamentali nella legislazione concorrente o anche con l'applicazione dell'articolo 116 terzo comma Cost. sulle forme particolari di autonomia.

Queste non sono affatto calate dall'alto, come si afferma nella relazione governativa perché sono basate sulla intesa con le Regioni interessate, raggiunta prima del varo della legge ordinaria o forse, meglio, «organica» da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere.

Se invece si intende, come è più probabile, aprire la strada alla sovranità delle Regioni

fortissime del Nord (nei settori nevralgici della scuola, della sanità e della micro sicurezza) allora la cambiale da pagare a Bossi comporterà un autentico sfascio della Repubblica unitaria, che invece deve restare tale anche in un'ordinamento federale. Come le leggi in materia di giustizia rispondevano a privatissime esigenze di pochi, così la devolution alla Bossi, che in Italia pochissimi vorrebbero, serve soltanto al mantenimento dell'alleanza conclusa nel 1999 tra Berlusconi, Tremonti e Bossi. Se voteranno questa legge di revisione gli altri partiti della Casa delle Libertà faranno da intendenza ai detentori del vero potere.

A me l'ipotesi negativa sembra anche la più probabile, perché già oggi Bossi pretende qualcosa di assolutamente inaudito, che non trova riscontro in nessun ordinamento di Stato federale al mondo. Mi riferisco all'arbitraria autoattribuzione di potestà legislative esclusive con la semplice adozione di leggi regionali. Questa autoassunzione è discendente diretta di quel principio di autodeterminazione per fare e disfare che non può essere accolto in nessuno stato federa-

le, per definizione non più accentrato ma pur sempre unitario.

Ho riconosciuto anch'io che talune parti dell'articolo 117 ora vigente possono produrre inconvenienti; ma ho pure premesso che in sede di attuazione molte difficoltà potranno essere superate, specie con normative uniformi concordate tra tutte le regioni (ad esempio in materia radiotelevisiva). Tuttavia i maggiori difetti del nuovo sistema consistono piuttosto nei vuoti lasciati dal legislatore del 2001 soprattutto con l'assenza di una Camera delle autonomie. E prima di operare nuove riforme e di rivedere l'articolo 117 bisogna adempiere al dovere di leale attuazione del testo vigente approvato da ultimo con il referendum costituzionale. Del resto il 20 giugno 2002 il presidente del Consiglio aveva firmato solennemente l'Intesa interistituzionale, in cui si afferma tra l'altro che «tutti i soggetti che compongono la Repubblica sono tenuti a prestare il proprio contributo per sostenere e valorizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, il doveroso processo di armonizzazione dell'ordinamento giuridico al nuovo dettato costituzionale, nel rispetto del principio di unità e indivisibilità della Repubblica sancito dall'articolo 5 della Costituzione». Ma era lo stesso presidente del Consiglio il personaggio che ieri a Parigi si dichiarava propenso a rivedere l'articolo 117? Qual'è il vero Berlusconi? E chi può fidarsi della sua firma e della sua parola?

Ritengo pericolosissimo per l'unità nazionale il disegno governativo di modifica dell'articolo 117 della Costituzione. E non credo sia solo un manifesto per far bere grappa ai leghisti

